

Regione Calabria
REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 16 maggio 2013, n. 5

Regolamento di organizzazione: procedure e criteri per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale nelle società e fondazioni a partecipazione regionale con esclusione di quelle afferenti al Sistema Sanitario.

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento di organizzazione disciplina le procedure e i criteri per le nomine e le designazioni di componenti in organi di controllo e di amministrazione attiva e consultiva delle società a partecipazione regionale, delle Fondazioni regionali che, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e) dello Statuto regionale, sono di competenza del Presidente della Giunta regionale e, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. f) del medesimo Statuto, sono di competenza della Giunta regionale, ad esclusione di quelle che afferiscono al sistema sanitario.

2. Il presente regolamento si applica anche alle nomine e designazioni nelle società controllate da società su cui la Regione esercita il controllo e i cui organi di amministrazione e di controllo sono, in tutto o in parte, di nomina regionale.

3. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

a) le nomine effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto dal soggetto nominato;

b) le nomine ai commissari nominati dalla Regione.

4. La Giunta regionale e il Presidente della Giunta regionale provvedono alle nomine di cui al comma 1 attenendosi ai principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione.

Art. 2

Requisiti per la nomina

1. I soggetti esterni all'Amministrazione regionale che intendono presentare la propria candidatura negli organi di amministrazione attiva e consultiva delle società e delle fondazioni a partecipazione regionale (con esclusione di quelle afferenti al Sistema Sanitario regionale), la cui nomina o designazione è di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Giunta regionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

— Diploma di laurea del vecchio ordinamento conseguito presso Università italiane o un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia ovvero Diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento conseguito presso Università italiane o un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia ovvero esperienza almeno triennale in organi di amministrazione attiva e consultiva e di controllo di enti, società e fondazioni;

— Possesso dei requisiti specifici stabiliti dalla vigente normativa e dagli statuti delle società e fondazioni regionali la cui individuazione è demandata all'Avviso di cui al successivo art. 3;

— Non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità o inconfiribilità specifiche previste per quell'incarico e per le funzioni da ricoprire dalla vigente normativa.

2. I soggetti che intendono presentare la propria candidatura negli organi di controllo delle società e delle fondazioni a partecipazione regionale di cui all'art. 1, la cui nomina o designazione è di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Giunta regionale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dagli statuti sociali delle società e dell'atto fondativo delle Fondazioni per le quali la nomina/designazione deve essere effettuata.

Art. 3

Avviso contenente l'elenco delle nomine e delle designazioni

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Dipartimento Controlli pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale della Giunta regionale un Avviso contenente l'elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare nell'anno solare successivo.

2. L'Avviso di cui al comma 1, deve contenere per ciascuna nomina:

a) la società, la fondazione cui la nomina o la designazione si riferisce;

b) la fonte normativa dell'incarico;

c) la scadenza dei precedenti organi;

d) i requisiti previsti;

e) le eventuali incompatibilità specificamente richieste dalla normativa di riferimento;

f) la durata dell'incarico;

g) il termine entro il quale presentare le candidature.

3. Qualora si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste nell'Avviso di cui al comma 1, il Dipartimento Controlli redige uno o più Avvisi integrativi contenenti quanto indicato al comma 2 ai quali si applicano le stesse forme di pubblicità previste al comma 1.

4. Il Dipartimento Controlli provvede alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi oggetto di nomina o di designazione.

Art. 4

Modalità di presentazione delle istanze da parte di soggetti esterni alla Regione Calabria

1. La pubblicazione sul BURC dell'Avviso di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 del presente regolamento costituisce Avviso pubblico per la presentazione di istanze in riferimento alle nomine ed alle designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Giunta regionale.

2. Le istanze devono pervenire al Dipartimento Controlli entro il termine perentorio indicato nell'Avviso tramite:

— Raccomandata A/R;

— Posta elettronica certificata indirizzata alla PEC del Dipartimento Controlli.

3. Le istanze, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, devono contenere:

- a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
- b) il titolo di studio;
- c) l'incarico cui l'istanza è riferita.

All'istanza deve essere allegato curriculum vitae, redatto in formato europeo e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la professione o l'occupazione abituale, il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o della designazione, nonché l'elenco degli incarichi pubblici ricoperti presso enti o istituzioni pubbliche o presso società a partecipazione regionale, anche indiretta.

L'istanza deve essere, altresì, corredata dalla dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, di non avere riportato condanne penali e di non versare nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legislazione vigente o specifica all'incarico.

4. Le istanze pervenute dopo il termine indicato nell'Avviso o prive dei dati e della documentazione di cui al comma 3 sono inammissibili.

5. I candidati devono presentare apposita istanza per ogni singola nomina o designazione di cui all'Avviso sopracitato. Saranno ritenute inammissibili le istanze plurime o genericamente riferite ad una delle nomine o designazioni da effettuare.

6. I candidati possono presentare istanza per non più di due incarichi contenuti nell'Avviso di cui all'art. 3.

7. Il Dipartimento Controlli raccoglie le istanze ed effettua l'istruttoria delle stesse attraverso la verifica della completezza della documentazione richiesta e del possesso dei requisiti specifici per la nomina previsti dall'art. 2.

8. Entro i 30 giorni antecedenti la data in cui la nomina o la designazione deve essere effettuata, o nel diverso termine indicato nell'Avviso di cui all'art. 3 contenente l'elenco delle nomine e delle designazioni, il Dipartimento Controlli trasmette al Dipartimento Presidenza l'esito dell'istruttoria compiuta.

9. Qualora non siano presentate istanze nei termini di cui al comma 2 o qualora siano presentate in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, ovvero qualora le

istanze presentate siano prive dei requisiti richiesti, fatte salve comunque le istanze presentate ritenute ammissibili, il Dipartimento Controlli trasmette l'istruttoria compiuta al Dipartimento Presidenza il quale si determina sull'eventuale pubblicazione di un nuovo Avviso secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3.

Art. 5

Nomina o designazione di soggetti dipendenti della Regione Calabria

1. Nel caso in cui la nomina o la designazione debba essere effettuata tra soggetti dipendenti dell'Amministrazione regionale, vi provvede la stessa Giunta regionale su proposta del Dipartimento interessato per materia nell'ambito dei Dirigenti o Funzionari in servizio presso lo stesso Dipartimento.

2. Il dipendente potrà svolgere le attività connesse all'incarico ricoperto anche durante l'orario d'ufficio, secondo la vigente normativa in materia.

Art. 6

Sostituzione

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato, l'organo regionale competente provvede alla sostituzione.

2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dalla cessazione, l'organo regionale competente provvede alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già indicate in precedenza per tale incarico all'esito dell'istruttoria di cui all'art. 4 o con le procedure indicate nell'art. 5 qualora la nomina o designazione debba essere fatta tra i soggetti dipendenti dell'Amministrazione della Giunta regionale.

Art. 7

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 16 maggio 2013

Scopelliti